



**COMUNE di AMANDOLA  
provincia di Fermo**

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 91 del 21-04-18

**OGGETTO: RECUPERO SOMME EROGATE PER LA MESSA IN SICUREZZA E  
IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DANNEGGIATA A  
CAUSA DELLA VIOLAZIONE, AD OPERA DEI SIG.RI V.M. E  
V.P. DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 32/2015. AFFI=**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di aprile

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

**VISTO** l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

**VISTO** l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

**VISTI** lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

**PREMESSO:**

- che con Ordinanza del Sindaco n. 32 del 25.05.2015 (R.G. n. 32), recante *“Tutela delle strade pubbliche - Regimazione delle acque di sgrondo”*, si ordinava *“a tutti i proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili (...) confinanti alle strade e proprietà pubbliche, di provvedere”* ad una corretta lavorazione dei terreni;

- che nella richiamata ordinanza venivano dettagliatamente specificate le modalità attraverso le quali tali terreni avrebbero dovuto essere lavorati e, in particolare:

- al punto 1, veniva stabilito che *“i proprietari o conduttori del fondo e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché delle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi”*;
- al punto 2, si stabiliva quanto segue: *“è vietato eseguire lavori di aratura, qualsiasi movimento di terreno, lo sradicamento o dei ceppi degli alberi che sostengono le scarpate, nei seguenti limiti: nel caso di strade pubbliche pianeggianti con i terreni laterali, per una distanza di mezzo metro dal confine di proprietà della strada, e comunque per una distanza di almeno un metro dal ciglio esterno della banchina laterale”*;

- che i sig.ri V.M. e V.P., in località Caccianebbia, possiedono alcuni terreni confinanti con strade e proprietà pubbliche;

- che a seguito di controlli effettuati dal personale dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune emergeva che i terreni di proprietà del sig. V.M. erano stati lavorati oltre il limite consentito dall'Ordinanza n. 32 del 25.05.2015;

- che con nota del 10.07.2015, assunta al Prot. dell'Ente al n. 6474, si chiedeva al sig. V.M. di eseguire le *“opere necessarie per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi nel rispetto e nei tempi previsti dall'Ordinanza del Sindaco n. 32/2015”* e, in particolare, si chiedeva *“che lungo il fronte stradale delle p.lle interessate”* venissero *“ripulite adeguatamente le cunette laterali per il regolare deflusso delle acque di scolo”*, venisse *“rimosso il materiale terroso che”* aveva invaso *“la sede stradale”* e che venissero *“ripristinate le scarpate stradali originarie”*;

- che in data 29.07.2016 l'ing. Andrea Spinaci, durante un sopralluogo effettuato lungo la strada comunale *“Caccianebbia”*, constatava che i proprietari dei terreni in parola, avendo nuovamente proceduto ad una lavorazione del terreno oltre i limiti stabiliti dall'ordinanza del Sindaco n. 32/2015, avevano concausato - unitamente agli eventi meteorologici che avevano interessato il territorio comunale il giorno precedente - il danneggiamento dell'attigua strada comunale;

- che il comune di Amandola provvedeva in via d'urgenza al ripristino e alla messa in sicurezza del tratto di strada comunale danneggiato e che, con nota del 08.08.2016, assunta

al Prot. dell'Ente al n. 7642, si provvedeva a richiedere ai sig.ri V.M. e V.P., proprietari dei terreni cagionanti il richiamato danneggiamento, la rifusione delle somme erogate per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della sede stradale nonché delle somme da erogare per il completo assestamento della stessa, stimate in complessive Euro 6.000,00;

- che parallelamente, con verbale di accertamento n. 12 del 06.08.2016, il Servizio di Polizia Municipale di codesto Ente, nella persona dell'Agente Pavoni Nadia, provvedeva ad irrogare al sig. V.M. la sanzione amministrativa di Euro 181,00 per la seguente violazione alle norme del Codice della Strada:

*“Per aver violato l'art. 32 del vigente Codice della Strada in relazione all'ordinanza sindacale n. 32 del 25/05/2015 omettendo, di seguito ai lavori di aratura, la realizzazione degli opportuni solchi per la regimazione delle acque di scolo nei terreni individuati catastalmente al foglio 24 particelle 22 e 23, così procurando danni alla sede stradale”;*

- che con ricorso ex art. 204 bis c.d.s., notificato al Comune di Amandola in data 18.10.2016 e assunto al Prot. al n. 11599, il sig. V.M. proponeva opposizione al citato “verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada”;

- che con Deliberazione n. 127 del 30.11.2016 veniva conferito incarico legale all'Avv. Emiliano Carnevali del Foro di Macerata *“per resistere in giudizio”* nella citata controversia;

- che a seguito di un sopralluogo effettuato in data 28.03.2017 ad opera del personale dell'U.T.C. e della Polizia Locale emergeva che nei richiamati terreni erano nuovamente stati effettuati interventi di aratura e successiva fresatura fino al ciglio stradale, e che tale situazione aveva causato un ulteriore danneggiamento della sede stradale comunale;

- che con nota del 31.03.2017, assunta al Prot. dell'Ente al n. 4505, si procedeva ad invitare i proprietari dei terreni in parola a *“voler provvedere entro 10 giorni alla ripulitura della strada, riprofilatura dei canali di scolo e rimessa in pristino del tratto stradale”* comunale;

- che, non avendo i proprietari dei richiamati terreni provveduto alla realizzare delle opere suddette, il Comune si trovava nuovamente costretto a provvedere all'assestamento della strada comunale a proprie spese;

**DATO ATTO** che, dalle informazioni assunte presso il difensore di fiducia all'esito dell'udienza del giorno 28.03.2018, è emerso che il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, nella persona della Dott.ssa Volpi, ha inteso rigettare il citato ricorso ex art. 204 bis c.d.s. formulato dal sig. V.M. (Ricorso N. 1655/2016);

**CONSIDERATO** che il Comune di Amandola deve procedere al recupero delle spese affrontate - stimate in circa 8.500,00 euro - per la messa in sicurezza ed il ripristino della sede stradale, più volte danneggiata a causa delle condotte imperite, imprudenti e negligenti dei sig.ri V.M. e V.P.;

**RAVVISATA** la necessità, stante l'infruttuosità delle richieste in tal senso avanzate dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sig.ri V.M e V.P., di affidare l'incarico in parola ad un professionista esperto nel recupero crediti;

**DATO ATTO** che, interpellato, l'Avv. Emiliano Carnevali del Foro di Macerata con studio in Amandola, Via San Cristoforo n. 17, C.F. CRNMLN81T03A252X, ha dichiarato, come da nota trasmessa ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3958 del 31.03.2018, la propria disponibilità ad assistere questo Comune nella citata controversia stragiudiziale, a fronte di un onorario complessivo pari ad euro 120,00 oltre al 15% della somma che verrà eventualmente recuperata presso il debitore (circa euro 1.275,00);

**VISTA E RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. n. 56 del 20.04.2018, recante *"Recupero somme erogate per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale danneggiata a causa della violazione, ad opera dei sig.ri V.M. e V.P. dell'ordinanza del sindaco n. 32/2015. Affidamento incarico Avv. Emiliano Carnevali del foro di Macerata"* con la quale si è stabilito, tra l'altro:

- *"di conferire all'Avv. Emiliano Carnevali del Foro di Macerata con studio in Amandola, Via San Cristoforo n. 17, C.F. CRNMLN81T03A252X, (...) l'incarico stragiudiziale relativo al recupero del credito vantato nei confronti dei sig.ri V.M. e V.P.;"*
- *di riservare a separato atto del competente Responsabile dell'Area Amministrativa l'impegno di spesa di € 120,00 da imputarsi al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002";*

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 17 del D.lgs n.50/2016, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;"*

**PRECISATO** che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs. devono comunque rispettare i principi informatori del codice stesso, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

**RITENUTO** di poter procedere al presente affidamento anche in considerazione della non eccessiva rilevanza della spesa, della urgenza di provvedere e tenendo in ogni caso conto del fatto che l'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni

appaltanti di procedere per importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

**RITENUTO** di dover impegnare a favore dell'Avv. Emiliano Carnevali del Foro di Macerata con studio in Amandola, Via San Cristoforo n. 17, C.F. CRNMLN81T03A252X la somma di Euro 120,00 al cap. 138, Codice 01.02-1.03.02.99.002, del corrente bilancio di esercizio;

**ACQUISITO**, per l'affidamento in parola, il seguente CIG Z54235D1A4;

**VISTO** il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

**VISTO** nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018/2020;

**VISTO** il provvedimento Sindacale n. 20 del 30.12.2017 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**CONSIDERATO** che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**ACCERTATA** la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

1. **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI CONFERIRE** all'Avv. Emiliano Carnevali del Foro di Macerata con studio in Amandola, Via San Cristoforo n. 17, C.F. CRNMLN81T03A252X, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico stragiudiziale relativo al recupero del credito vantato nei confronti dei sig.ri V.M. e V.P.;

3. **DI IMPEGNARE** a favore dell'Avvocato Emiliano Carnevali la somma di € 120,00 al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002 (n. imp. \_\_\_\_\_);
4. **DI RISERVARE** a successivo atto l'impegno di spesa della somma pari al 15% di quanto verrà eventualmente recuperato presso i sig.ri V.M. e V.P.;
5. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Laura Lupi;
6. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Laura Lupi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs n° 267/00